

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 aprile 2023, n. 8-84/ Leg

Riordino e semplificazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21 e ulteriori modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

(b.u. 13 aprile 2023, n. 15, suppl. n. 2)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visti gli articoli 53 e 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige);
- visto l'articolo 14 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme in materia di lavori pubblici) e ss.mm. e ii.;
- visto l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici;
- visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile di data 17 gennaio 2023, espresso ai sensi dell'art. 13 bis, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici;
- visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali di data 8 febbraio 2023;
- visto il parere della Commissione competente del Consiglio provinciale di data 22 marzo 2023;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 548 del 31 marzo 2023 di approvazione del regolamento in oggetto;
- dato atto che ai sensi dell'articolo 14 comma 6, della legge provinciale n. 21/2021 il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel "Bollettino Ufficiale" della Regione;

emana

il seguente regolamento:

Capo I

Modificazioni delle leggi provinciali in materia di contratti pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Al fine di completare il riordino dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici in attuazione dell'articolo 14, comma 6, della legge provinciale 27 dicembre 2021 n. 21 (legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2022), questo capo effettua abrogazioni di disposizioni, o soppressioni di parti di esse, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993) e della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui

beni provinciali 1990), connesse e conseguenti:

- a) a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge provinciale n. 21 del 2021, che dispone l'applicazione della normativa statale ai sensi dell'articolo 105 dello Statuto speciale, e la conseguente abrogazione delle relative disposizioni provinciali, con riguardo agli istituti previsti dall'Allegato A della medesima legge provinciale n. 21 del 2021;
- b) a quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, della legge provinciale n. 21 del 2021, che effettua abrogazioni di disposizioni dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.

2. Questo capo effettua inoltre abrogazioni di disposizioni desuete delle leggi provinciali in materia di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 14, comma 6, della legge provinciale n. 21 del 2021.

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016

1. Nella lettera a) del comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono sopresse le seguenti parole: ". Tra le procedure aperte rientrano, tra l'altro, la procedura aperta prevista dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e l'asta pubblica prevista dalla legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990".

2. Nella lettera b) del comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono sopresse le seguenti parole: ". Nella procedura ristretta sono incluse, tra l'altro, la licitazione prevista dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993, la licitazione privata e l'appalto-concorso previsti dalla legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990";

3. Nella lettera c) del comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono sopresse le seguenti parole: "la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara e".

Art. 3

Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016

1. Nel comma 4 dell'articolo 7 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: "ai sensi dell'articolo 6" sono sopresse.

Art. 4

Modificazione dell'articolo 1 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 5 bis dell'articolo 1 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "i "lavori di particolare complessità tecnica" previsti dall'articolo 24, comma 7," e le parole: "i "lavori di particolare complessità sotto il profilo tecnico, architettonico o culturale" previsti dall'articolo 34, comma 5, l'opera "di notevole complessità sotto il profilo tecnico, economico-finanziario o gestionale" prevista dall'articolo 50 quinquies, comma 1," sono sopresse.

Art. 5

Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 1 bis dell'articolo 4 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono soppresses le parole: "6 e" e le parole: "e 30, comma 3 bis,".

Art. 6

Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono soppresses le seguenti parole: "di cui all'articolo 12".

Art. 7

Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 3 dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 la parola: "seguenti" è soppressa.
2. Nel comma 7 bis dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono soppresses le seguenti parole: "di cui all'articolo 3 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 concernente "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente".

Art. 8

Modificazioni dell'articolo 22 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 3 dell'articolo 22 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono soppresses le parole: "6," e le parole "8, 11, 12 e 12 ter".

Art. 9

Modificazione dell'articolo 22 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 2 dell'articolo 22 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono soppresses le seguenti parole: "e la verifica del libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro, previsto dall'articolo 43, comma 11".

Art. 10

Modificazione dell'articolo 24 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono soppresses le seguenti parole: "Oltre al caso previsto dall'articolo 51,".

Art. 11

Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono soppresses le seguenti parole: "della somma costituente la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto e".

Art. 12

Modificazioni dell'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 1 dell'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono soppresses le parole: "ai sensi dell'articolo 30 bis", le parole: "ai sensi dell'articolo 31", le parole: "ai sensi degli articoli 32 bis e 33" e le parole: ", se ricorrono le specifiche condizioni previste dall'articolo 33 bis".
2. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è abrogato.

Art. 13

Modificazione dell'articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 2 bis dell'articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono soppresses le seguenti parole: "; si applica in tale caso il comma 2, fermo restando che l'offerta deve essere presentata da imprese qualificate secondo la normativa statale vigente".

Art. 14

Modificazione dell'articolo 45 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 2 dell'articolo 45 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono soppresses le seguenti parole: "relativi al piano straordinario delle opere pubbliche,".

Art. 15

Modificazione dell'articolo 46 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 3 dell'articolo 46 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono soppresses le seguenti parole: "indicate dall'articolo 2, comma 1,".

Art. 16

Modificazione dell'articolo 54 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono soppresses le seguenti parole: ", anche nel caso di affidamento mediante la procedura dell'appalto-concorso".

Art. 17

Modificazioni dell'articolo 21 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990

1. Nella lettera f) del comma 2 dell'articolo 21 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 le parole: "nei casi di cui all'articolo 18, comma 13," sono soppresses.
2. Nella lettera h) del comma 2 dell'articolo 21 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 le parole: ", fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 3" sono soppresses.
3. Nel comma 5 dell'articolo 21 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 le parole: "di cui all'articolo 12" sono soppresses.

Art. 18

Modificazione dell'articolo 29 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990

1. Nel comma 1 dell'articolo 29 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 le parole: "dall'articolo 5, comma 4, nonché" sono soppresse.

Art. 19

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016:

- a) l'articolo 44;
- b) l'articolo 48;
- c) i commi 4, 6 e 10 dell'articolo 73.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993:

- a) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 6;
- b) il comma 6 dell'articolo 6 bis;
- c) il comma 4 dell'articolo 23 bis;
- d) l'articolo 39 bis;
- e) il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 46 ter;
- f) il comma 5 dell'articolo 52;
- g) l'articolo 64 bis.

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990:

- a) il comma 2 dell'articolo 54;
- b) il comma 2 dell'articolo 56.

4. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni di leggi provinciali in materia di contratti pubblici:

- a) gli articoli 10, 15, 25, 28, 40, 41, il comma 2 dell'articolo 79, gli articoli da 80 a 86 e gli articoli 88 e 89 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10;
- b) gli articoli 4, 7, 11, 14 e 42 della legge provinciale 7 aprile 2011, n. 7;
- c) l'articolo 6 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6;
- d) gli articoli 19 e 24 e il comma 1 dell'articolo 47 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 8;
- e) gli articoli 17, 18, 30 e 31 della legge provinciale 3 agosto 2012, n. 18.

Capo II

Modificazioni di regolamenti provinciali in materia di contratti pubblici

Art. 20

Oggetto e finalità

1. Questo capo effettua modificazioni di disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici), del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-

40/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento") e del decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg (Regolamento di attuazione dell'art. 17, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 recante norme in materia di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera), anche al fine di completare il riordino dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici in attuazione dell'articolo 14, comma 6, della legge provinciale n. 21 del 2021.

2. Questo capo effettua inoltre abrogazioni e modificazioni di disposizioni del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 al fine di raccordare detto regolamento con le disposizioni contenute nel capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici, approvato ai sensi dell'articolo 4 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.

Art. 21

Modificazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: "delle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)" sono sostituite dalle seguenti: "delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)".

Art. 22

Modificazioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: "ad eccezione degli articoli 9, comma 11, 25, comma 1, 44, comma 1, 89, comma 1, 106, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione degli articoli 9, comma 11 e 25, comma 1".

2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è abrogato.

Art. 23

Modificazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: "nel caso di lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d)," sono sostituite dalle seguenti: "nel caso di lavori previsti dall'articolo 1 ter, commi 5 bis e 5 ter, della legge,".

Art. 24

Modificazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nel comma 7 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: "nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge" sono soppresse.

Art. 25

Modificazioni dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nel comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: "di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i)" sono soppresse.

2. Nella lettera b) del comma 5 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: "una percentuale variabile tra il dodici e quindici per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una percentuale variabile tra il dodici e il diciassette per cento".

3. Nella lettera b) del comma 7 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: "o la garanzia globale di esecuzione" sono soppresse.

4. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è abrogato.

Art. 26

Modificazioni dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nel comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: "Ai fini dell'articolo 3, comma 6, della legge," sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini dell'articolo 10, comma 5, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016,".

2. Nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: "Ferma restando l'applicazione del comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "Ferma restando l'applicazione dell'articolo 10, comma 5, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016,".

3. Nel comma 7 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: "nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "nei casi previsti dall'articolo 1 ter, comma 5 bis, della legge".

Art. 27

Modificazione dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nel comma 3 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 sono soppresse le seguenti parole: ", di appalto-concorso ai sensi dell'articolo 32 della legge".

Art. 28

Modificazioni dell'articolo 24 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nel comma 1 dell'articolo 24 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/

Leg del 2012 le parole: "Il responsabile del procedimento negozia con l'affidatario il corrispettivo e, se necessario, le condizioni di esecuzione del contratto e motiva in ordine alla congruità del ribasso offerto sull'importo posto a base della trattativa." sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 24 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è abrogato.

Art. 29

Modificazioni dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nella lettera f) del comma 4 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: "il criterio di scelta del contraente ai sensi del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "il criterio di aggiudicazione".

Art. 30

Modificazioni dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nel punto 2) della lettera f) del comma 8 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 sono soppresse le seguenti parole: ", e sono stati aggiornati ai sensi dell'articolo 44 della legge".

Art. 31

Modificazioni dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 sono soppresse le seguenti parole: "in esecuzione dei contratti disciplinati dal capo VII della legge che deve essere approvato dall'amministrazione aggiudicatrice".

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è abrogata.

Art. 32

Modificazioni dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nella rubrica dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: "e le concessioni" sono soppresse.

2. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è sostituito dal seguente:

"1. Prima dell'avvio della procedura di affidamento il responsabile del procedimento rilascia l'attestazione dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto dalla normativa statale."

3. Nel comma 2 dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: "e delle concessioni" sono soppresse.

4. Nel comma 5 dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: ", con riferimento a quelle previste dal comma 1" sono soppresse.

Art. 33

Modificazioni dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nella rubrica dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: "ristrette e" sono soppresse.
2. Il comma 1 dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è abrogato.

Art. 34

Inserimento dell'articolo 54 bis nel decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Dopo l'articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è inserito il seguente:

"Art. 54 bis

Indicazioni operative relative alla formulazione dell'offerta economica

1. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto a correggere la lista, integrando o riducendo le quantità che valuta carenti o eccessive e inserendo le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci o delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinata attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

2. In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso determinato mediante il massimo ribasso sull'importo a base dell'appalto, ai sensi dell'articolo 29, comma 2 bis, della legge, per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

3. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, se l'amministrazione aggiudicatrice utilizza l'elemento di valutazione previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera d), della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, le eventuali migliorie proposte nell'offerta, e accettate dall'amministrazione aggiudicatrice con l'aggiudicazione dell'appalto, sono a totale carico dell'aggiudicatario e sono

comprese e compensate nelle voci della lista delle lavorazioni e forniture a cui si riferiscono o alle quali sono collegate. Nella compilazione dell'offerta economica il concorrente non deve pertanto inserire nuove voci ma solo il prezzo comprensivo di miglioria qualitativa e/o quantitativa, in corrispondenza della voce a cui la miglioria si riferisce o alla quale è collegata. In alternativa, il bando di gara può prevedere l'obbligo per il concorrente di indicare nella lista delle lavorazioni e forniture le voci corrispondenti alle miglie, fermo restando l'obbligo della compilazione integrale del modulo messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice, con le modalità indicate nel bando di gara."

Art. 35

Modificazioni dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nel comma 1 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: "con il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) e comma 3, della legge" sono sostituite dalle seguenti: "con il criterio del prezzo più basso".

2. Nel comma 8 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: "con il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

Art. 36

Modificazione dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Il comma 2 dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è sostituito dal seguente:

"2. I componenti della commissione per la valutazione dell'anomalia sono scelti secondo le modalità di scelta dei componenti della commissione tecnica di cui all'articolo 21 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016."

Art. 37

Modificazione dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Il comma 1 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni aggiudicatrici svolgono le procedure di affidamento con modalità esclusivamente telematiche."

Art. 38

Modificazione dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nel comma 5 dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 sono soppresse le seguenti parole: ", ricavati ai sensi dell'articolo 129".

2. Nel comma 7 dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 sono soppresse le seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 50 quater decies della legge".

3. Il comma 8 dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è abrogato.

Art. 39

Modificazione dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nel comma 6 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 sono sopresse le seguenti parole: ", con le modalità di cui all'articolo 170".

2. Nel comma 7 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 sono sopresse le seguenti parole: "prevista dall'articolo 50 quater decies della legge".

3. Il comma 8 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è abrogato.

Art. 40

Sostituzione dell'articolo 97 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. L'articolo 97 del del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è sostituito dal seguente:

"Art. 97

Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, per l'individuazione degli atti e documenti costituenti parte integrante del contratto si applica la normativa statale."

Art. 41

Modificazioni dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Il comma 1 dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è sostituito dal seguente:

"1. Per garantire l'integrazione e la semplificazione della disciplina che si applica alla fase dell'esecuzione dei lavori pubblici, l'eventuale capitolato speciale - parte amministrativa e il contratto, nel rispetto del principio di non duplicazione, disciplinano gli aspetti che vengono ad essi demandati dal capitolato generale o dall'ordinamento in materia di contratti pubblici, o che risultano necessari in relazione alla specifico oggetto del contratto."

2. I commi 4 e 5 dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 sono abrogati.

Art. 42

Modificazione dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nel comma 1 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 sono sopresse le seguenti parole: ", della copia del contratto e dei

documenti e disegni di progetto".

Art. 43

Modificazione dell'articolo 214 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nel comma 1 dell'articolo 214 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: "è ammesso nella misura consentita dall'articolo 42, comma 1, della legge" sono sostituite dalle seguenti: "è ammesso nella misura consentita dall'articolo 26, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016".

Art. 44

Abrogazioni di disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012:

- a) l'articolo 2, nel titolo I (Disposizioni generali);
- b) gli articoli 11, 12 e 14, nel capo I (Contenuto dei progetti) del titolo III (Progettazione);
- c) gli articoli 18, 19, il comma 5 dell'articolo 25 bis e gli articoli 26, 28, 29 e 30, nel capo II (Affidamento degli incarichi tecnici) del titolo III (Progettazione);
- d) gli articoli 32 e 34, nel capo III (Concorso di progettazione) del titolo III (Progettazione);
- e) gli articoli 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, nel capo II (Espletamento delle procedure di gara) del titolo IV (Sistemi di esecuzione dei lavori);
- f) il capo III (Dialogo competitivo) del titolo IV (Sistemi di esecuzione dei lavori);
- g) gli articoli 79, 80, 81, nel capo V (Procedure telematiche di scelta del contraente) del titolo IV (Sistemi di esecuzione dei lavori);
- h) il titolo V (Le garanzie);
- i) l'articolo 101, nel capo II (Contenuto e forma del contratto) del Titolo VI (Il contratto)
- j) il titolo VII (Esecuzione dei lavori);
- k) gli articoli 181, 182, 183 e 184, nel titolo VIII (Lavori in economia);
- l) il titolo IX (Collaudo dei lavori);
- m) l'articolo 216, i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 217 e l'articolo 217 bis, nel titolo XII (Disposizioni finali e transitorie)
- n) gli allegati F, L, I, M, N, O, P, e Q.

Art. 45

Abrogazioni di disposizioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 10-40/Leg. del 1991 e del decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 10-40/Leg. del 1991:

- a) l'articolo 2, il comma 1 dell'articolo 4, gli articoli 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, nel Capo I (Dei contratti);
- b) l'articolo 22, nel Capo III (Norma transitoria);
- c) il comma 2 dell'articolo 25, gli articoli 26, 27, 28 e 29 e l'articolo 32, nel Capo IV

(Procedure telematiche di acquisto).

2. Il decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg è abrogato.

Capo III
Disposizioni finali e transitorie

Art. 46
Disposizioni finali e transitorie

1. Le modificazioni e le abrogazioni effettuate da questo regolamento si applicano alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata dopo il 1° luglio 2023. Dalla medesima data sono efficaci le abrogazioni effettuate dall'articolo 14, commi 4 e 5, della legge provinciale n. 21 del 2021.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 ter della provinciale 4 agosto 2021, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023), fino all'adozione della normativa statale relativa alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la finanza di progetto si applicano le regole per la redazione del progetto preliminare previsto dall'articolo 15 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.

3. Il Capo III del Titolo III del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012, come modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera d) di questo regolamento, si applica fino alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo dell'articolo 12 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, della medesima legge provinciale.

4. Al fine di sostenere gli operatori economici nell'attuale fase di restrizione del mercato creditizio e di aumento dei tassi di interesse, assicurando ai medesimi una maggior disponibilità di liquidità, con riguardo ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore di questo regolamento e alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata prima del 1° luglio 2023, il pagamento del credito residuo previsto dall'articolo 171, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 può avvenire prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, anche in deroga alle diverse disposizioni contrattuali, previa presentazione di una garanzia fideiussoria "a prima richiesta" di pari importo comprensivo dell'IVA di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

IL PRESIDENTE
- Maurizio Fugatti -